

Codice A1711B

D.D. 6 giugno 2019, n. 613

Articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Contributi in conto capitale per danni alle strutture e alle scorte danneggiate da calamità naturali o eventi riconosciuti eccezionali. Provvedimenti.

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. “Interventi finanziari a favore delle imprese agricole” che prevede, all’art. 5 comma 3 interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte, aiuti con contributi in conto capitale, nei limiti percentuali stabiliti in base alle risorse assegnate e comunque non superiori all’80 per cento dei costi effettivi elevabili al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all’art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

visto il regolamento (UE) 25 giugno 2014, n. 702/2014 del con il quale la Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

visti gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e zone rurali 2014-2020 (2014/C 201/1) pubblicati in G.U.U.E. del 1 luglio 2014;

vista la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2016, n. 25-4316 con la quale si approvano le procedure per l’attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino previsti dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102;

visto che nell’ambito della Direzione regionale Agricoltura la materia relativa agli “Interventi finanziari a favore delle imprese agricole - Contributi in conto capitale per danni alle strutture e alle scorte danneggiate da calamità naturali o eventi riconosciuti eccezionali” ricade nelle competenze del Settore “A1711B - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche”;

visto l’art. 1, comma 4 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che stabilisce che la Regione per conseguire maggiore efficienza incentiva l’uso della telematica nei rapporti con i privati;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2016, n. 31-3259 riguardante la “Dematerializzazione delle pratiche in materia di agricoltura e sviluppo rurale - Individuazione Area Organizzativa Omogenea AOO gestionale, ai sensi della legge regionale 3/2015”;

visto l’articolo 80 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) che individua tra gli obiettivi dell’Agenda digitale per l’agricoltura piemontese la semplificazione e la razionalizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi del settore agro-alimentare e considerato che l’articolo 81 prevede tra i compiti della Regione quello di promuovere la transizione al digitale dei procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

considerato che in tale logica la Direzione Agricoltura già da tempo ha predisposto strumenti atti alla digitalizzazione del procedimento amministrativo ed, in particolare, ha messo a punto un sistema di gestione documentale integrato con la componente per la gestione informatizzata dei procedimenti in materia di sviluppo rurale, comprensivo degli strumenti per la comunicazione in via telematica ai soggetti interessati dei provvedimenti adottati;

valutato, quindi, di proseguire in tale percorso stabilendo di individuare la comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno presentata dal soggetto esterno finalizzata ad avere un ristoro dei danni provocati dalle avversità atmosferiche secondo le disposizioni di legge suindicate, quale atto di concessione o diniego del finanziamento;

stabilito che, nell'ambito della comunicazione di ammissione al finanziamento della domanda di sostegno, è individuato il quadro degli interventi ammessi con i relativi importi nonché il termine finale entro il quale dovranno essere conclusi i lavori e tutte le prescrizioni alle quali dovrà attenersi il soggetto;

considerato che, al fine di garantirne la piena conoscenza, sono rese disponibili sul portale www.sistemapiemonte.it, nel servizio "NEMBO", le suddette comunicazioni oltre alle relative determinazioni dirigenziali di riparto fondi;

considerato che l'interessato può accedere al suddetto portale mediante SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con le proprie credenziali di accesso (user -password), sinora rilasciate a seguito di registrazione al portale www.sistemapiemonte.it;

considerato, quindi, che ogni comunicazione riporta necessariamente, oltre all'indicazione delle determinazioni dirigenziali di riparto fondi i contenuti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dalla l.r. 14/2014 ed, in particolare, quelli relativi all'obbligo di motivazione, al rispetto dei termini di conclusione del procedimento ed all'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

considerato che in ogni comunicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r.14/2014, è indicato il termine e l'autorità cui il soggetto può ricorrere;

valutato, pertanto, che, nell'ambito del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. "Interventi finanziari a favore delle imprese agricole" che prevede, all'art. 5 comma 3 interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte, le successive comunicazioni di ammissione o non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno sono da considerare quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al soggetto esterno;

richiamati i contenuti degli articoli 26, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 della l.r. 14/2014;

dato atto che la presente determinazione dirigenziale non dispone oneri a carico del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti:

gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

Viste:

la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

di stabilire che la comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno resa disponibile al soggetto esterno sul portale Sistema Piemonte con riferimento al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. “Interventi finanziari a favore delle imprese agricole” che prevede, all’art. 5 comma 3 interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte, è individuata rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento;

di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non dispone oneri a carico del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Piemonte.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente “

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
DOTT. PAOLO BALOCCO

Funzionario estensore
Dott. Maurizio MAGNETTO